Repert. n. 1401/2023 del 22/08/2023



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

#### Tribunale Ordinario di Arezzo

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3494/2018 promossa da:

dichiarato con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 39/2020 del 14.10.2020, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Fabiani, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lorenzoni in Arezzo Via Trento e Trieste, n. 8,

PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. già CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Tiradritti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, Via Fonte Veneziana, n. 6.

PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE

#### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. rappresentando di avere intrattenuto con la convenuta a far data dal 20.01.1993 un rapporto di conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n. 10250, nell'ambito del quale è stato regolamentato anche il rapporto di apertura di credito, attraverso lo strumento del così detto "salvo buon fine". Parte attrice ha rilevato che nell'ambito di tali rapporti - oggi estinti - la Banca ha applicato interessi non dovuti quali: interessi anatocistici illeciti, interessi in misura superiore al tasso legale non pattuiti in forma scritta, spese di chiusura periodica del conto, commissioni di massimo scoperto non pattuite in forma scritta.

In specie, parte attrice ha rappresentato che: la società correntista ha chiesto alla Banca con raccomandata a.r. del 03.10.2014 di inviarle una copia di tutti i documenti contrattuali eventualmente



sottoscritti dalla società; parte convenuta ha riscontrato la richiesta allegando solo il contratto di apertura del c/c n. 10.250/00 del 20.01.1993, il foglio riportante solo alcune condizioni contrattuali avente pari data ed un foglio contenente assunte modifiche contrattuali privo di data, sottoscrizione e riferimenti del conto cui inerisce, pertanto privo di valore giuridico; nel corso degli anni, ogni singolo trimestre, sono stati addebitati alla società correntista interessi calcolati su tassi mutevoli e fissati unilateralmente dalla Banca, spese, commissioni di massimo scoperto (C.M.S.), prezzi e costi senza che nessuno di questi addebiti fosse stato preventivamente concordato con la cliente, nonché interessi anatocistici illeciti; anche qualora fossero stati applicati i principi della delibera CICR 9/2/2000, ogni anatocismo applicato in conto corrente anche dopo l'entrata in vigore di tale delibera deve ritenersi illegittimo in quanto l'anatocismo non è stato pattuito tra le parti; la Banca ha altresì applicato interessi superiori al tasso legale in mancanza di espressa pattuizione; gli interessi non dovuti ammontano ad € 28.401,79; la Banca ha applicato anche spese fisse di chiusura trimestrale, conteggiate illecitamente, per un ammontare di € 6.820,82 nonché la commissione di massimo scoperto, in ordine alla quale non risulta alcune pattuizione espressa, per un ammontare complessivo di € 15.386,13, e da ritenersi comunque nulla per mancanza di causa; tutte le contestazioni avanzate sono confermate dall'elaborato peritale di parte allegato all'atto di citazione.

Sulla base di tali allegazioni, parte attrice ha spiegato le seguenti conclusioni: "Nel merito

Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del "giroconto" di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, la illegittimità di applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e dichiarare altresì il diritto all'accredito di interessi creditori e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 53.007,54 o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra.

In ogni caso con gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Salvis iuribus."

Si è costituita in giudizio Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. contestando tutte le avverse deduzioni e rilevando che le allegazioni mosse in merito operato della Banca sono generiche e prive di valido supporto probatorio; ha eccepito che è onere di chi agisce per la ripetizione di somme che assume esser state indebitamente corrisposte provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo della domanda di



indebito oggettivo ex art. 2033 cc.; ha rilevato dunque che la domanda di restituzione di somine indebite per € 53.007,54 deve essere respinta, poiché generica, non provata e formulata in violazione del dettato dell'art. 2697 cc., non avendo parte attrice prodotto la documentazione contrattuale e gli estratti conto nella loro totalità, nonché in ragione dell'inversione dell'onere della prova provocato dalla ricognizione di debito intervenuta in data 11.5.2010 (doc. 5), ed avendo la Banca adempiuto alla richiesta formulata dalla società ai sensi dell'art. 119 co. 4 TUB. Parte convenuta ha altresì rilevato l'infondatezza nel merito delle contestazioni circa l'illiceità degli interessi pattuiti ed applicati, confermando la legittimità della capitalizzazione trimestrale reciproca a far tempo dalla data del 30.6.2000, e rilevando la corretta applicazione e pattuizione per iscritto della commissione di massimo scoperto. Ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione di tutte le rimesse annotate su conto corrente in epoca più risalente di un decennio rispetto alla notifica della citazione, dovendosi escludere l'idoneità della lettera di messa in mora del 03.10.2014 ex adverso prodotta ad interrompere la prescrizione.

Sulla base di tali allegazioni parte convenuta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia al Tribunale di Arezzo ogni diversa e/o contraria istanza, domanda ed eccezione respinta e disattesa,

a) respingere le domande e richieste attoree, perché infondate e non provate in fatto e diritto e comunque, in accoglimento della proposta eccezione di prescrizione, per la parte di esse che si riferisca a poste ed annotazioni risalenti ad oltre un decennio dalla notifica della citazione; b) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa."

La causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e contestualmente al deposito della prima memoria si è costituita in giudizio Intesa Sanpaolo S.p.A., incorporante Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. in forza di atto di fusione.

La causa è stata successivamente istruita mediante i documenti depositati dalle parti e la consulenza tecnica d'ufficio e relativa integrazione.

Nelle more del giudizio, con sentenza n. 39/2020, il Tribunale di Arezzo ha dichiarato il fallimento di , e per l'effetto è stata dichiarata interruzione del processo.

Con ricorso in riassunzione depositato in data 11.01.2021, la causa è stata riassunta da Fallimento in seguito, all'udienza dell'11.07.2022, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Con ordinanza del 09.11.2022, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di un'ulteriore integrazione della CTU e all'esito del deposito della relazione integrativa è stata trattenuta in decisione il 02.05.2023, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 31.03.2023, ossia: "Nel merito Voglia,

l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare



l'illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla

l'illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore à quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 nonché altresì, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, dell'addebito di somme per spese e per Commissioni oltre all'accertamento ed alla dichiarazione del mancato riconoscimento degli interessi creditori al tasso ex art. 117 TUB e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 88.518,69 (come risultante dalla esperita CTU a pag. 20 e a pag. 5 della successiva integrazione) o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice che sarà ritenuta di giustizia, per restituzione di somme alla correntista addebitate sui conti di cui è causa per i titoli di cui sopra In ogni caso con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Salvis iuribus".

Parte convenuta ha precisato le conclusioni come già rassegnate in atti.

La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.

In primo luogo, in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice dedotto da parte convenuta si osserva che nei giudizi promossi dal "cliente" —correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.

Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. sent. n. 7501/2012 secondo cui "Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta").

Sicchè, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive –assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Quanto alla produzione dei contratti, il Tribunale osserva che parte attrice ha allegato di non essere in possesso della documentazione contrattuale inerente i rapporti intercorsi tra le parti ed ha allegato la



mancata pattuizione in forma scritta delle condizioni economiche applicate ai rapporti in parola; ha altresì documentato di avere richiesto alla Banca ex art. 119 TUB, prima dell'introduzione della causa, la consegna dei contratti stipulati tra le parti e delle modificazioni contrattuali sopravvenute (doc. 1 cit) e che la Banca ha riscontrato la richiesta in data 14 novembre 2014 (all. n. 2) producendo il contratto di apertura del c/c n. 10.250/00 del 20 gennaio 1993, l'allegato foglio riportante alcune condizioni contrattuali avente pari data ed un foglio contenente modifiche contrattuali privo di data, sottoscrizione e riferimenti del conto cui inerisce (all. n. 3, 4 e 5).

Parte attrice ha dunque assolto all'onere probatorio su di essa gravante sul punto, producendo la documentazione contrattuale procuratasi ex art. 119 co. 4 TUB e dando atto della mancata pattuizione in forma scritta di condizioni economiche diverse o ulteriori rispetto a quelle risultanti dai documenti prodotti (cfr. conclusioni e parte narrativa conclusioni).

D'altra parte, la convenuta, a fronte dell'allegazione contenuta nella citazione in merito alla mancata pattuizione in forma scritta di molte delle condizioni economiche applicate al rapporto (in particolare tassi d'interesse superiori al tasso legale e commissione di massimo scoperto), non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante. In specie, parte convenuta ha prodotto dei contratti stipulati a far data dal 2010 - dunque dopo la cessazione dei rapporti per cui è causa - e pertanto irrilevanti, nonché il riconoscimento di debito contenuto al doc. 5 prodotto con la comparsa di costituzione effettivamente riferito al rapporto di conto per cui è causa. Al riguardo si osserva che il riconoscimento di debito non preclude di far valere successivamente nullità e invalidità relative al rapporto fondamentale avendo solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (ex multis Cass. 20689/16).

Per quanto concerne l'assolvimento dell'onere probatorio in merito agli estratti conto, si osserva che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)" (ex multis Cass. 37800/22).



Poiché parte attrice ha depositato tutti gli estratti conto e Repert. n. 1401/2023 del 22/08/2023 cessazione del rapporto l'onere probatorio è assolto e al ctu è stato chiesto di eseguire i conteggi partendo dal saldo negativo risultante dal primo estratto conto in atti (cfr. ordinanza 9.11.2022 con la quale la causa è stata rimessa sul ruolo).

Tanto premesso circa l'assolvimento dell'onere probatorio da parte della società attrice, la domanda risulta fondata nel merito all'esito degli accertamenti richiesti al consulente tecnico dott.ssa Sabrina Bianchi come integrati su richiesta del Tribunale. Le valutazioni del predetto CTU, in effetti, appaiono meritevoli di essere integralmente recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp.

Le conclusioni e le risposte del consulente tecnico alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti devono pertanto intendersi integralmente richiamate in quanto condivisibili.

Come già risultante dalla documentazione contrattuale prodotta, il ctu ha dato atto che è presente in atti "lettera di apertura di conto corrente del 20 gennaio 1993, relativa al rapporto n.10250.00, firmata dal correntista. La stessa riporta le norme che regolano il conto corrente ma non riporta le condizioni economiche applicate ad eccezione del tasso attivo (indicato della misura del 2,00%) e delle spese fisse di chiusura trimestrale (indicate nella misura di Lire 40.000 ovvero pari ad Euro 20,66).

Nessuna documentazione contrattuale è disponibile relativamente al rapporto SBF n.10250.20 Per ciò che attiene la produzione degli estratti conto si precisa quanto di seguito: - Rapporto ordinario n.10250.00: sono presenti gli estratti conto ed i riassunti scalari dal primo trimestre 2004 al secondo 2010; non è risultata disponibile nessuna documentazione dall'apertura del rapporto (20/01/1993) al 31/12/2003;

- Rapporto ordinario n.10250.20: sono presenti gli estratti conto ed i riassunti scalari dal primo trimestre 2004 al secondo 2009; non è risultata disponibile nessuna documentazione antecedente al 01/01/2004;

Si fa presente che tra gli atti di causa era altresì disponibile l'estratto della centrale rischi della Banca d'Italia" (pag. 7 e 8 relazione depositata in data 30.12.2019).

Correttamente, dunque, così come richiesto dal quesito il consulente tecnico d'ufficio nel ricalcolare il saldo finale del rapporto di conto corrente oggetto di causa, è partito dal saldo iniziale negativo del primo trimestre 2004, rimuovendo tutti gli addebiti effettuati dall'istituto di credito a titolo di interessi, commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi, spese per maggior liquidazione interessi, spese di gestione conto e spese di liquidazione trimestrali in quanto non pattuiti. riconteggiare i nuovi interessi attivi e passivi, come richiesto dal quesito ha fatto applicazione dell'art. 117 co. 7 TUB.

Il consulente tecnico all'esito di tali accertamenti ha espunto € 87.115,04 a titolo di interessi e commissioni applicate e non dovute e ha ricalcolato gli interessi passivi e a attivi da addebitare ex art. 117 co. 7 TUB.



Firmato Da: ROSSI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3a465e2d485c6eb616594d0c948b1c94

Per quanto attiene l'anatocismo, il Tribunale dà atto che nella prima comparsa conclusionale del 10.10.2022 di parte attrice si legge "nulla più contesta in relazione alla operata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori".

Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione tempestivamente avanzata da parte convenuta, in via preliminare, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità, a sezioni unite, componendo un precedente contrasto ha affermato il seguente principio di diritto: "l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie" (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372 secondo la quale alla banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse. La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione).

Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens* (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).

Sicchè, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista.

In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.

Alla luce del suindicato orientamento, è stato chiesto al CTU di eliminare i soli interessi illegittimamente addebitati entro il decennio (il cui diritto di ripetizione non si è prescritto); mentre



quelli oltre il decennio che siano stati corrisposti dal correntista attraverso rimesse solutorie sono intangibili.

Quanto alla decorrenza del termine decennale di prescrizione, ritiene il Tribunale che questo debba necessariamente decorrere dalla lettera di messa in mora del 3.10.2004, non residuando dubbi circa l'idoneità della missiva ad interrompere la prescrizione (cfr. anche letteralmente doc. 1 allegato a citazione, seconda pagina, immediatamente sotto alla tabella).

Le competenze e gli interessi in relazione ai quali è maturato il termine di prescrizione decennale decorrente dal 3.10.2004 ammontano dunque ad € 5.295,54 (ipotesi contenuta a pagina 20, seconda tabella, della relazione del 30.12.2019 nonché allegato 6 alla relazione; pagina 3 – ipotesi 2 della relazione integrativa 11.2.2020).

In conclusione, applicata anche la prescrizione nei termini sopra precisati, alla data dell'11.5.2010 il saldo del conto ammontava ad € 82.565,64 a credito della società correntista.

Per l'effetto, trattandosi di rapporto estinto, parte convenuta deve essere condannata alla corresponsione di tale importo maggiorato di interessi dalla domanda al saldo.

In base al principio della soccombenza le spese di lite sono poste a carico di parte convenuta, da distrarsi in favore dell'Avv. Franco Fabiani dichiaratosi antistatario. Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore 52.000,00 – 260.000,00; parametri medi per tutte le fasi).

Anche le spese di ctu liquidate in corso di causa sono poste integralmente a carico di parte convenuta soccombente, la quale deve essere condannata altresì al rimborso delle spese sostenute da parte attrice per la ctp in quanto documentate in atti (cfr. allegato alla memoria di replica).

## P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- condanna parte convenuta alla corresponsione in favore di parte attrice di € 82.565,64 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per onorari ed € 759,00 per contributo unificato da distrarsi in favore dell'Avv. Franco Fabiani dichiaratosi antistatario oltre che al rimborso delle spese sostenute per la ctp nella misura di € 4.406.92.
- pone definitivamente le spese di ctu liquidate in corso di causa a carico di parte convenuta.

Arezzo, 22/08/2023

Il Giudice Marina Rossi

